



N° R.G. /2017

TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Elisa Lombardo, a scioglimento della riserva assunta in udienza nella causa promossa da
_____ nata in NIGERIA, rappresentata e difesa dall'avv.

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato p
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI – Ufficio
Territoriale del Governo di Cagliari

E NEI CONFRONTI DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 35 D.lgs 25/2008 e 19 D.lgs 150/2011

Con ricorso depositato in data 22.02.2017, _____ ha ritualmente proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso nella seduta del 3.10.2016, notificato in data 02.02.2017, con il quale è stato disposto di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale.

La ricorrente, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale, ha concluso, pertanto, domandando il riconoscimento dello *status* di rifugiata o della protezione sussidiaria, o, in via gradata, la protezione cd. umanitaria.

Nessuno si è costituito per il Ministero convenuto, con conseguente dichiarazione di contumacia dello stesso.

Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire sue conclusioni, ma ha comunicato che non sussistono motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e mediante l'audizione della ricorrente, avvenuta alla citata udienza per il tramite di un interprete di fiducia.

In particolare, è stato prodotto in giudizio il verbale delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale competente, dalla lettura del quale è emerso che la predetta ha dichiarato di essere nata a *Euboesi* nell'Edo State (Nigeria) e di aver ivi vissuto unitamente alla propria famiglia di origine. Ha riferito, altresì, di essere stata chiesta in moglie da un uomo che era solito aiutare economicamente i propri genitori e, benché lei non condividesse la decisione presa dai predetti di darla in moglie, si era determinata ad andare a conoscerlo meglio, trasferendosi nella sua abitazione a Benin City. Lì, però, ha dichiarato di aver iniziato "*a vedere cose strane* [...]" e che un giorno, sentite le urla di alcune donne provenienti da una stanza dell'abitazione, si





N° R.G.

ritrovò di fronte il suo futuro marito che, con la pistola in mano, la minacciò. In conseguenza di detto fatto la ricorrente, impaurita, decise di scappare da quella casa e, successivamente, dalla Nigeria. La paura di possibili gravi danni alla propria persona in conseguenza di ciò che aveva visto e per le minacce ricevute la spinge, tuttora, a non voler rientrare in patria.

Davanti al Giudice la ricorrente, dopo aver confermato i propri dati anagrafici, ha dichiarato quanto segue: *"[...]ho 24 anni, sono nata e cresciuta a Benin City, ho frequentato la scuola fino alla terza media, facevo la sarta [...]ho lasciato il mio Paese perché un giorno, un signore che frequentava la mia famiglia e dava loro denaro, mi chiese in sposa, ma io rifiutai. I miei familiari, invece, volevano che io mi sposassi e, allora, ho proposto di fare un periodo di convivenza con quell'uomo, avevo 21 anni. Io non sapevo che quell'uomo fosse cattivo, utilizzava ragazze per fare riti voodoo; un giorno ho sentito una ragazza urlare dentro casa. Sono andata in una stanza della casa e ho visto una ragazza legata che mi chiedeva aiuto. Io l'ho aiutata a scappare. Io sono rimasta lì. Il mio futuro marito quando rientrò mi chiese dov'era la donna legata, io gli dissi che l'avevo aiutata a scappare e feci molte domande. Lui mi disse di farmi gli affari miei. [...] qualche giorno dopo, ha iniziato a minacciarmi con la pistola dicendomi che avevo rovinato il suo business. Io non sapevo neanche che cosa facesse. Lui minacciò di uccidermi e di vendermi. Vivevamo insieme da due settimane [...]non so molto di lui, io facevo qualche domanda, ma lui mi diceva solo che lavorava nell'export senza specificare [...]mi fece vedere la casa, era grande, io pulivo la casa, io ero sempre a casa [...] 2 volte sono uscita, di sera. [...]io vedevo chi entrava e chi usciva. La sera dopo essere stata minacciata sono scappata e sono andata da una amica[...] poi sono andata ad Abuja. Avevo ricevuto una chiamata da mia madre che mi diceva di tornare dal mio futuro marito[...] ho chiesto aiuto alla polizia di Benin City perché ero in quella situazione, ma la polizia mi ha detto che dovevo dare retta ai miei genitori e non ha fatto nulla. Non mi hanno creduto[...]"*

All'esito dell'audizione la causa è stata rinviata per consentire la produzione di documenti e, poi, trattenuta a riserva.

La ricorrente – proveniente dall'Edo State, di etnia *edo* di religione cristiana e scolarizzata- ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale riferendo di essere stata costretta a lasciare il proprio Paese per sfuggire ad un matrimonio forzato e per aver subito un grave danno (concretizzatosi in minacce di morte) ad opera del futuro marito. La volontà di sottrarsi a detto matrimonio e la paura di un danno grave alla propria persona avrebbero portato, dunque, la ricorrente ad espatriare dalla Nigeria e la porterebbero, oggi, a non volervi fare rientro.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha riferito di essere stata promessa in sposa ad un uomo contro la sua volontà; di aver deciso, comunque, di conoscere questo uomo trasferendosi presso la sua abitazione; di aver scoperto che il futuro sposo aveva rinchiuso una donna -contro la volontà della predetta- in una stanza dell'abitazione; che, per detta scoperta, era stata da lui minacciata; di aver avuto paura di essere uccisa, motivo per il quale si era determinata ad andare via da quella abitazione e poi a lasciare la Nigeria.

Orbene.





N° R.G.

La sola allegazione, intesa come la descrizione nel proprio atto di elementi fattuali favorevoli alla ricorrente, non è di per sé sufficiente per affermare raggiunta la prova in merito a quanto narrato se l'onere di allegazione non è accompagnato dall'onere della prova che, nel caso concreto, poteva essere soddisfatto anche attraverso la sola audizione della ricorrente in udienza le cui risultanze avrebbero potuto portare ad una diversa decisione conseguente al superamento del cd "vaglio di affidabilità"¹.

Questo Giudice, infatti, ritiene che, effettuata la valutazione di affidabilità sulla base dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs. n° 251/2007, tenuto conto dei documenti dalla stessa offerti in giudizio, il racconto della ricorrente non sia credibile perché apparso intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile e contraddittorio.

I dubbi e le perplessità sulla credibilità soggettiva della ricorrente nascono proprio dall'esame delle informazioni che lei stessa ha fornito durante la sua audizione in udienza.

La ricorrente, in seno al ricorso, ha sostenuto di essere andata via dal proprio Paese per sfuggire ad un matrimonio forzato, pratica ampiamente diffusa nel continente africano² ed in particolare nella Nigeria del nord.

Secondo la *Country Guidance Nigeria 2019* dell'EASO, infatti, *"il matrimonio prima dei 18 anni è vietato per legge in Nigeria. Tuttavia, secondo la strategia del governo nigeriano del 2016, la Nigeria settentrionale ha tra i più alti tassi di matrimoni infantili nel mondo, in particolare nella Nigeria del Nord-Est e del Nord-Ovest, con il 48 % delle ragazze che si sposa entro i 15 anni e il 78 % entro i 18 anni [...] I matrimoni forzati si verificano soprattutto tra le comunità musulmane del Nord, dove la pratica è prevalente a causa di pratiche culturali e religiose legate alla poligamia.*

Nel Nord, il matrimonio forzato è comune tra la popolazione povera urbana e rurale, ma non è molto frequente tra le persone più istruite. Il matrimonio forzato non è comune nel Sud. Secondo le relazioni pertinenti, ci sono diversi fattori che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda i matrimoni

¹ Quando la domanda del ricorrente non è suffragata da prove documentali, il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs. n° 251/2007 al fine di valutare compiutamente le dichiarazioni del cittadino straniero richiedente protezione internazionale. Detta norma, unitamente all'art.8 D.lgs. n° 25/2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese di origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale della domanda di protezione internazionale. "Le circostanze ed i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese." (Cass. Sentenza n° 8282/2013).

² Secondo il Centro ricerche protezione internazionale, reperibile all'indirizzo internet <https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/matrimonio-forzato-in-africa/>, in Africa, il matrimonio precoce avviene comunemente in Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Guinea, Mali, Mozambico, Niger, e Uganda, dove oltre il 50% delle ragazze si sposano all'età di 18 anni.





N° R.G.

forzati, che includono la cultura, la religione, la zona di origine, lo status socioeconomico e l'appartenenza a un gruppo etnico [...].

Nel valutare, dunque, se il caso concreto rientri o meno tra le ipotesi di matrimonio forzato e se sussista un ragionevole grado di probabilità che la ricorrente sia stata o possa essere perseguitata per detto fatto, si dovrà tener conto, secondo le linee guida sopra richiamate, di quelle circostanze che hanno un maggior impatto sul rischio, quali ad esempio : l'area o l'origine, il gruppo etnico, la religione, l'età, il livello di istruzione dell'individuo e della famiglia, la situazione socioeconomica della famiglia.

Proprio la valutazione effettuata sulla base delle citate linee guida, unitamente alla contraddittoria ed inveritiera ricostruzione dei fatti così come meglio effettuata in udienza, porta ad escludere che si rientri, nel caso in esame, nell'ipotesi di un matrimonio forzato.

La ricorrente, infatti, proveniente dal sud della Nigeria, di religione cristiana, di etnia *edo*, istruita ed al momento dei fatti dell'età di 21 anni, non appare rientrare tra quella categoria di donne che, per caratteristiche personali (età, istruzione, religione professata, provenienza ed etnia), sono da considerare più vulnerabili e più soggette a matrimoni forzati.

L'assenza di coerenza estrinseca avrebbe dovuto portare la ricorrente a fornire gli elementi volti a corroborare, dal punto di vista della coerenza intrinseca, che, con un ragionevole grado di probabilità, ella sia stata concretamente esposta in patria a persecuzione o tortura o trattamenti inumani o degradanti ad opera di quel determinato (?) agente persecutore.

Così non è stato.

Manca, infatti, una ricostruzione progressiva ed in dettaglio degli eventi nei quali la predetta sarebbe stata coinvolta, necessaria al fine di offrire ai terzi (Commissione territoriale e Giudice) la visione e la prova di quanto accaduto, non tanto con riferimento ai dettagli dei singoli accadimenti (peraltro appena accennati) quanto, piuttosto, agli eventi che nel concreto avrebbero comportato una sua persecuzione (neanche paventata nonostante la invocata protezione internazionale), nonché alle concrete circostanze spazio-temporali in cui sarebbero avvenuti i fatti (quando, dove e come si sarebbero verificati), o più particolari possibili in ordine al proprio agente persecutore, di cui la ricorrente nulla riferisce di effettivamente rilevante ai fini della sua individuazione e che per difendersi dal quale, in ogni caso, non è dato sapere se la predetta abbia mai richiesto alcuna protezione da parte degli organi statuali³, con conseguente impossibilità di verificare la volontà o la possibilità dello Stato di esperire una propria tutela.

Ancora.

³ La ricorrente, infatti, in sede amministrativa ha dichiarato di non aver mai richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per rappresentare quanto occorso, mentre in udienza ha riferito esattamente il contrario, con conseguente impossibilità di attribuire verità alla prima o alla seconda affermazione.





N° R.G.

Manca la manifestazione da parte della ricorrente, sia in sede amministrativa, che in udienza, del timore concreto di essere perseguitata o di poter rischiare, in caso di suo rimpatrio, la tortura od altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante.

Benché, infatti, abbia avuto modo in udienza di esprimersi compiutamente in merito ai fatti dalla stessa rappresentati, la ricorrente non è stata in grado di circostanziare la propria domanda, né di fornire riscontri oggettivi a quanto dalla stessa dichiarato, rendendo dichiarazioni imprecise, non lineari e contraddittorie in riferimento agli avvenimenti in sé considerati ed alle persone coinvolte nei fatti dalla stessa narrati.

I dubbi e perplessità sulla credibilità soggettiva ed oggettiva del racconto reso derivano, peraltro, anche dal fatto che, in assenza di ulteriori elementi, le dichiarazioni rilasciate in udienza, anziché chiarire e circostanziare i fatti narrati al fine di ottenere l'invocata protezione, hanno reso lo stesso, complessivamente considerato, inveritiero, nonché da una ricostruzione dei fatti in buona parte differente rispetto a quella effettuata davanti alla Commissione Territoriale, e ciò su aspetti assolutamente non marginali, come ad esempio, in ordine al luogo di provenienza (la ricorrente ha dichiarato in sede amministrativa di provenire dal villaggio di Euboesi (Evboesi), Edo State, ove è nata ed ove aveva sempre vissuto prima di trasferirsi a Benin City, città dalla quale dista circa 100 km; in udienza, invece, la ricorrente ha riferito di essere nata e di aver sempre vissuto a Benin City; in ordine a quanto occorso all'interno dell'abitazione dell'uomo con il quale conviveva (a ricorrente ha riferito in sede amministrativa di aver sentito le urla di alcune donne provenire da una stanza dell'abitazione, di aver provato ad entrare, ma che il convivente, uscito dalla stanza, l'aveva minacciata con una pistola in mano; in udienza, invece, ha riferito di essere sola in casa, di aver sentito delle urla provenire da una delle stanze, di aver trovato una donna legata e di averla liberata, di aver detto al convivente -una volta rientrato in casa- che aveva aiutato la donna a scappare e di avergli rivolto molte domande); in ordine al momento in cui le sarebbero state rivolte delle minacce (nell'immediatezza in sede amministrativa, qualche giorno dopo il fatto narrato, in udienza); sulle modalità con le quali era entrata in contatto con la propria madre.

Tanto premesso, la mancanza di completezza delle informazioni in merito al fatto storico a cui fa riferimento la ricorrente, nonché il mancato superamento del cd. vaglio di affidabilità e la impossibilità di affermare la sussistenza, nel caso concreto, di atti di persecuzione cd. "sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da comportare una violazione grave dei diritti fondamentali della predetta, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiata poiché i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dall'art. 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art.2, 1° comma, lett. e) del D.lgs 251/2007, potendosi affermare che difetti la manifestazione, da parte della predetta, di alcun fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta nel Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, così come richiesto dalla normativa in esame.





N° R.G.

Né può trovare accoglimento la domanda di protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), poiché la “confusione” della ricorrente nel ricostruire il fatto concreto posto alla base del proprio narrato rende lo stesso non credibile e non consente di affermare che, nella concretezza, la predetta abbia rischiato o possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati (per come sopra valutati), non avendo fornito elementi che possano portare a ritenere che la paura di essere uccisa abbia avuto (o possa avere ancora oggi) un effettivo fondamento.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell’art. 14 D.lgs 251/2007, si osserva quanto segue.

La Nigeria è il Paese più popoloso dell’Africa, nonché la principale economia del continente.

Nei *reports* di Amnesty International, così come di altre organizzazioni internazionali accreditate e così come anche nei *reports* dell’osservatorio delle Nazioni Unite, facilmente reperibili su internet, viene fatto un quadro della Nigeria che rispecchia quello di gran parte degli Stati del continente africano in materia di diritti umani e di lotta al terrorismo.

Amnesty International, nel suo *report* 2017/2018 così come in quelli successivi, riferisce di episodi di violenza tra le varie comunità etniche del Paese, nonché di torture ed altri maltrattamenti che rappresentano pratiche ampiamente diffuse da parte di polizia ed esercito e molto frequenti sono stati i casi di esecuzione extragiudiziale, estorsione, detenzione arbitraria e prolungata.

Il Paese (composto da 35 stati) vede la persistenza di gravi conflitti in molti stati del nord-est ove è significativa la presenza di Boko Haram, gruppo terroristico di matrice islamica tristemente noto a livello internazionale.

Nel mese di dicembre 2016 l’esercito è riuscito a cacciare i miliziani di Boko Haram fuori dal “Campo zero”, la loro ultima roccaforte nella foresta di Sambisa. Nonostante l’annuncio di vittoria del presidente Muhammadu Buhari gli attacchi sono continuati, tanto che gli scontri si sono, comunque, verificati sia nel Borno sia nei Paesi confinanti, in particolare in Niger ed in Ciad. Tra dicembre 2016 e gennaio 2017 ci sono stati almeno quattro attacchi suicidi che hanno provocato decine di vittime e così anche nel corso dell’anno 2017, come gli attacchi kamikaze avvenuti il 16.08.2017 ed il 17.07.2017 nel nord della Nigeria (fonti: Rai News on line e Ansa), nonché l’attacco terroristico in una Chiesa del Sud della Nigeria, avvenuto il 6 agosto 2017 (Fonti: Ansa, La Repubblica, Sole24ore).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, occorre esaminare, più nel dettaglio, l’area di provenienza della ricorrente poiché secondo il Rapporto sulla Nigeria EASO – *European Asylum Support Office* 2019 - per comprendere il grado di conflittualità interna, anche e soprattutto ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria lett.c) come sopra richiamata, è necessario esaminare la Nigeria dividendola in sei macro-aree ed individuare, per ognuna di dette aree, le relative condizioni di sicurezza e/o di violenza indiscriminata.

Come si evince dall’esame approfondito del predetto Rapporto, se è vero che l’intera Nigeria sia da considerarsi una terra scarsamente sicura e con un fragile mantenimento dell’ordine pubblico (si legga *General indicator security*, pag. 22, paragrafo 2.1), le uniche aree nelle quali si può parlare di conflitto





N° R.G.

interno tale da determinare numerose morti tra la popolazione civile sono quelle del North East e North West, seppure in quest'ultima area con intensità più contenuta, poiché è lì vivida e presente Boko Haram.

La situazione del South South, macroarea formata dagli stati di Bayelsa, Akwa, Ibo, Rivers, Cross River, Delta ed Edo da cui proviene la ricorrente, invece, non è interessata da violenza indiscriminata.

Per quello che emerge dalla lettura del data base di ACLED – *Armed Conflict Location & Event Data Project*: ACLED aggiornato al 1° febbraio 2020 (reperibile su <http://www.acleddata.com>), nessuna situazione conflittuale e/o di violenza indiscriminata è stata accertata nell'Edo State e, in particolare, nella zona ove il ricorrente risiedeva.

Anche leggendo il *Global Terrorism Database* (reperibile on line all'indirizzo <http://www.start.umd.edu/gtd/>), data base open source realizzato dal Consorzio Nazionale Americano per lo Studio del Terrorismo e le Risposte al Terrorismo (START), si perviene allo stesso risultato (aggiornato al mese di luglio 2019).

Ciò corrobora maggiormente l'assunto che la ricorrente, qualora dovesse ritornare a vivere nella propria città, non correrebbe il rischio di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita, non potendosi affermare la sussistenza di una violenza intensa ed indiscriminata nel suo luogo di provenienza con conseguente insussistenza, oggi, di un serio ed apprezzabile rischio per la popolazione civile, e per la ricorrente in particolare, *"di esposizione ad un eccesso di impiego di mezzi violenti"* o, in ogni caso, di una situazione di temporaneo rischio di esposizione a violenza diffusa tale da comportare la concessione, per tali motivazioni, della protezione cd. umanitaria.

Come enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 26641/2016, infatti, anche con riguardo alla protezione umanitaria il Giudice è tenuto a valutare gli elementi di prova offerti dal ricorrente con la conseguenza che *"non può evidentemente prescindere, nella mancanza di prove del racconto dell'interessato, quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto è previsto quanto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria"*.

Da ciò deriva, anche in applicazione dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, quando in un Paese il grado di violenza è meno elevato tanto da non poter accordare al richiedente la protezione sussidiaria sussistendo solo una situazione di instabilità o di mera minaccia di violenza – quest'ultimo avrà l'onere di prospettare e fornire la prova che egli potrà essere coinvolto in modo specifico, tenuto conto della sua situazione personale così come dallo stesso rappresentata, nella situazione di pericolo.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato tali specifici elementi, né ha fornito alcuna prova in merito, circostanze che non consentono di affermare che quest'ultima si trovi, a causa di una situazione di pericolo conseguente ad uno stato di violenza, in una condizione di particolare vulnerabilità.

Quanto, in ultimo, alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria la stessa non è accordabile non avendo la ricorrente allegato, né provato, la sussistenza di una situazione di





N° R.G. 1

vulnerabilità, soggettiva o oggettiva, che potrebbe giustificare la concessione della protezione richiesta.

Se, infatti, è vero, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4855/2018 che la condizione di vulnerabilità possa dipendere anche *«dalla mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa»*, è altrettanto vero che in sede di ricorso la ricorrente si sia limitata solamente ad affermare che la invocata protezione umanitaria dovrebbe essergli accordata per la situazione in cui versa il proprio Paese ovvero per i motivi posti a fondamento della invocata protezione internazionale, nonché per la sua particolare rettitudine durante la sua permanenza in Italia, senza, però, soddisfare l'onere quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (si legga in merito Cass. n. 7492/2012, par. 3).

Se è vero come è vero che il Giudice sia tenuto a verificare se le allegazioni e le complessive acquisizioni istruttorie, pur se predisposte normalmente in funzione del riconoscimento degli *status* tipici, conducano comunque all'accertamento di una condizione qualificata di vulnerabilità, ai fini della verifica della quale non è necessaria, oltre alla formulazione della domanda, un corredo ulteriore di allegazione e prova, è altrettanto vero che il Giudice debba verificare la sussistenza dei "seri motivi" per concedere la protezione umanitaria attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese in caso di rimpatrio.

Nel caso concreto, invero, tenuto conto del mancato superamento del cd. vaglio di affidabilità da parte della ricorrente, manca l'allegazione di una situazione di partenza di concreta vulnerabilità derivante da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga la predetta a situazioni di pericolo per la propria incolumità personale, anche non rientrante nei parametri del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, od a concrete condizioni di compromissione dell'esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma non aventi la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva.

Così come manca l'allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità derivante dalla mancanza, nel proprio Paese, delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale sia compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli *standards* minimi per un'esistenza dignitosa.

Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, peraltro nel caso concreto neanche allegata, se non sia possibile procedere ad una valutazione comparativa circa la situazione





N° R.G. 1

oggettiva del Paese di origine e quella soggettiva concreta della ricorrente in quel determinato contesto ed alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale.

Nel caso della ricorrente, esaminata anche la documentazione prodotta ed effettuata la valutazione circa la sua vita privata e familiare in Italia, comparata alla situazione personale che ella ha dichiarato di aver vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposta in conseguenza del rimpatrio, per come dalla stessa narrata, non si ritiene sussistente un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.), con conseguente rigetto anche di questa forma di protezione da ultimo invocata.

Si ritiene, in ogni caso, che nelle fattispecie *de qua*, nella quale *ratione temporis* sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, in sede di interpretazione evolutiva ed in adesione alla recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n° 2563/20), debba essere considerato, altresì, l'art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (inserito dal d.l. 4 ottobre 2018, 113 convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132) che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere "*quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza*", permesso che ha la durata di sei mesi, è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità suindicate, ed è valido solo nel territorio nazionale, con possibilità di svolgere attività lavorativa, pur non potendo essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In data 11 marzo 2020, infatti, l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha dichiarato la pandemia di Covid-19. Il continente africano è anch'esso, dunque, interessato dal Covid-19, sebbene in via ancora embrionale (per lo meno se si paragonano i dati in possesso sino ad oggi con quelli relativi all'Italia, la Spagna, gli Stati Uniti o la Cina). Peraltro è alto, per l'Oms, il timore che i sistemi sanitari nazionali non siano in grado di far fronte al numero di malati che avranno necessità di assistenza, né che possano, nella pratica effettiva, essere adoperati gli accorgimenti volti al distanziamento e contenimento del contagio adottati ed *adottandi* in Europa, America e Cina. Ad aggravare la situazione, poi, vi sono gli alti tassi di infezione da HIV e tubercolosi che affliggono l'Africa subsahariana, oltre le altre malattie infettive che hanno pesato nell'ultimo periodo in particolare (Ebola).

Tutto ciò porta a ritenere sussistenti i presupposti per la concessione del citato permesso di soggiorno per calamità.

Le spese processuali, in considerazione della contumacia della amministrazione convenuta, non devono essere liquidate.

In ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la richiesta depositata telematicamente e reiterata in udienza, si provvede come da separato decreto.





N° R.G. 1

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso,

- annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 03.10.2016 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari nei confronti di _____, nata in Nigeria il 24.11.1994 (così come riportato nell'atto introduttivo del giudizio e confermato in udienza), CODICE VESTANET _____,
- dichiara che _____ ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per calamità ex art. 20-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 della durata di sei mesi rinnovabile e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio dello stesso;
- nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza, dandone comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari.

Si comunichi.

Cagliari, 27.04.2020

Il GOP
Dott.ssa Elisa Lombardo

